

10060-19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. SERGIO GORJAN - Presidente -
- Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -
- Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel. Consigliere-
- Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere

COMPENSO

Ud. 23/1/2019 -
CC

R.G.N. 7925/2015

Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

Cau. 10060

ORDINANZA

sul ricorso 7925-2015 proposto da:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., quale
mandataria della UNICREDIT S.P.A., rappresentata e difesa
dall'Avvocato

, per procura speciale in calce al
ricorso;

- ricorrente -

contro

ABIO, rappresentato e difeso da se stesse e
dall'Avvocato

, elettivamente domicilia per procura
in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE DI VELLETRI del
21/1/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 23/1/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
DONGIACOMO;

OR
138/19

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Velletri, con l'ordinanza in epigrafe, ha respinto l'opposizione proposta dall'Unicredit s.p.a., ai sensi degli artt. 170 TUSG e 15 d. lgs. n. 150 del 2011, nei confronti del decreto con il quale il giudice dell'esecuzione aveva liquidato, in favore dell'avv. Fabio [redacted] il compenso maturato quale "ausiliario della vendita" nella procedura esecutiva immobiliare n. 177/2013 R.G..

Il tribunale, intanto, ha ritenuto che il decreto di liquidazione possa ritenersi motivato *per relationem* avendo il resistente richiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta ai fini della relazione preliminare della procedura esecutiva richiamata "come da tariffa redatta con provvedimento dal G.E."


Il tribunale, inoltre, dopo aver evidenziato "dalla tariffa predisposta dal G.E. al fine di assicurare trasparenza ed uniformità nelle liquidazioni è previsto un compenso a favore del professionista di euro 1.700,00 ove dall'atto di precetto risulti un credito ricompreso tra euro 100.001 ed euro 200.000,00...", ha rilevato che, nella specie, con il precetto notificato, era stato intimato il pagamento della somma di €. 156.309,72 ed ha, per l'effetto, ritenuto che le doglianze della ricorrente fossero infondate.

L'Unicredit Credit Management Bank s.p.a., quale mandataria della Unicredit s.p.a., con ricorso notificato il 24/3/2015, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione dell'ordinanza.

Fabio [redacted] ha resistito con controricorso spedito per la notifica il 29/4/2015.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 168 del TUSG, ha censurato l'ordinanza



impugnata nella parte in cui il tribunale, ritenendo che il decreto di liquidazione possa essere motivato *per relationem*, non ha provveduto ad annullare il decreto stesso rilevando, se del caso d'ufficio, che la tariffa predisposta unilateralmente dal G.E. era ed è da ritenersi nulla e/o inesistente e/o invalida in quanto redatta in violazione della normativa in vigore, come eccepito a mezzo del primo dei motivi di doglianza esposti nell'opposizione avverso il decreto di liquidazione.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la nullità dell'ordinanza impugnata, con riferimento agli artt. 112 e 132 c.p.c. e l'omessa pronuncia sul secondo motivo d'impugnazione, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha pronunciato su due delle tre censure che la stessa aveva articolato nell'opposizione proposta nei confronti del decreto di liquidazione.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 4 della l. n. 319 del 1980, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi, e del d.m. 30/5/2002, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha giustificato l'importo dei compensi facendo espresso riferimento alla "*tariffa predisposta dal G.E. al fine di assicurare trasparenza ed uniformità nelle liquidazioni*", senza, tuttavia, considerare non solo che tale tariffa è stata predisposta unilateralmente dallo stesso G.E. con atto del 4/1/2011, sulla cui valenza normativa, però, è lecito dubitare, facendo riferimento alle tariffe professionali degli avvocati per l'attività stragiudiziale, ma anche che l'attività delegata del consulente, in quanto disciplinata dalla l. n. 319 del 1980, avrebbe dovuto essere liquidata, non essendo riconducibile ad alcuna delle voci previste dal d.m. 30/5/2002, facendo ricorso non alla predetta tabella ma al criterio di liquidazione basato sul tempo trascorso.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 179 *bis* disp. att. c.p.c. e del d.m. n. 313 del 1999, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui, ove si dovesse ritenere che le operazioni delegate rientrino fra i compiti del delegato alla vendita, il tribunale ha liquidato il compenso maturato in difformità di quanto previsto dall'art. 179 *bis* disp. att. c.p.c. e del d.m. n. 313 del 1999, che vi ha dato attuazione, il quale prevede un compenso graduale per specifiche attività delegate, fra le quali non rientrano quelle oggetto di liquidazione nel decreto impugnato, laddove il decreto impugnato ha previsto un compenso fisso per la sola redazione della relazione preliminare ed una percentuale dell'1,09% pari quasi al massimo (1,25%) dei compensi stabiliti dal d.m. n. 313 del 1999 per tutte le attività delegate al professionista.

5. La Corte rileva che l'atto con il quale l'Unicredit s.p.a. ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 170 TUSG e 15 d. lgs. n. 150 del 2011, nei confronti del decreto con il quale il G.E. ha liquidato, in favore dell'avv. Fabio il compenso maturato quale "*ausiliario della vendita*" nella procedura esecutiva immobiliare n. 177/2013 R.G., non risulta notificato all'esecutato, che pure è il soggetto che, in definitiva, sul piano sostanziale, subisce gli effetti giuridici del decreto di liquidazione impugnato, in violazione del principio per cui, nel processo di esecuzione, il diritto del cittadino al giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost., dev'essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette (cfr. Cass. n. 24532 del 2009).

6. La Corte, quindi, dichiara la nullità del giudizio di prime cure e dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, decidendo sul

ricorso, ne dispone, a norma del comb. disp. degli artt. 383, ult. comma, e 354 c.p.c., la cassazione con rinvio al tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato, anche ai fini delle spese del presente giudizio.


P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara la nullità del giudizio di prime cure e dell'ordinanza impugnata e, decidendo sul ricorso, cassa quest'ultima con rinvio al tribunale di Velletri in persona di diverso magistrato, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 gennaio 2019.

Il Presidente

Dott. Sergio Gorjan



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicariello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 1.0. APR. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicariello

